

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

371° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
3 ^a - Affari esteri	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	19
7 ^a - Istruzione	»	31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	33
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	34
10 ^a - Industria	»	37
11 ^a - Lavoro	»	57
12 ^a - Igiene e sanità	»	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	72
---------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	73
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	82

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	83
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

146ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona

(R135 000, C21ª, 0079ª)

Il PRESIDENTE ricorda che, in data 23 luglio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Avogadro ha comunicato di aver ricevuto la notifica di un atto di citazione presso il Tribunale civile di Savona in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente osserva che l'atto di citazione nei confronti del senatore Avogadro fa riferimento a giudizi da lui espressi nei confronti di un Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Savona, che hanno formato oggetto di alcuni articoli apparsi sui quotidiani «La Stampa», «Il Secolo XIX» e «La Padania». I giudizi espressi dal senatore Avogadro si riferivano ad indagini condotte dal medesimo magistrato su attività poste in essere da esponenti della Lega Nord, che avevano richiamato fortemente l'attenzione dell'opinione pubblica, quali, tra le altre, gli attentati ad alcuni ripetitori radiotelevisivi e le elezioni per il Parlamento della Padania.

Prendono la parola i senatori RUSSO e VALENTINO per chiedere chiarimenti sulle vicende in esame.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Roberto AVOGADRO, al quale rivolgono do-

mande i senatori BERTONI, VALENTINO, RUSSO, PALUMBO, FAS-
SONE ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Avogadro, il senatore VALENTINO propone di acquisire dal medesimo senatore il testo delle interrogazioni parlamentari da lui presentate, riferentisi all'atto di citazione, nonché copia degli articoli di stampa menzionati in tale atto.

La Giunta conviene infine con la proposta avanzata dal senatore Valentino.

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte costituzionale in materia di conflitti di attribuzione
(A008 000, C21^a, 0058^o)

La Giunta riprende la discussione, iniziata nella seduta del 23 luglio e proseguita nella seduta del 28 luglio 1998.

Il senatore RUSSO, data l'importanza della questione da affrontare, suggerisce di rinviare la discussione per consentire ad un più elevato numero di commissari di partecipare al dibattito.

Il senatore PALUMBO considera opportuno destinare una seduta esclusivamente all'esame della questione e chiede di poter acquisire gli atti dei lavori delle Commissioni riunite 1 e 2 della Camera dei Deputati relativi all'esame dei disegni di legge in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte che provvederà a trasmettere a tutti i commissari la documentazione richiesta dal senatore Palumbo.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 5^a Commissione, senatore MORANDO, osserva preliminarmente come il disegno di legge in titolo testimoni, meglio di tante astratte disquisizioni sulle formule politiche, del rapporto di continuità che lega la nuova fase della politica economica, quella della crescita nella stabilità, alla fase del risanamento e della stabilizzazione, che ne è stata la condizione. L'azione di risanamento era infatti indispensabile per far riconquistare margini di agibilità alla politica economica, altrimenti costretta nei vincoli di un debito pubblico capace di assorbire tutta la ricchezza prodotta dalla crescita. Il disegno di legge si propone quindi di accelerare ed accrescere gli investimenti, pubblici e privati, in infrastrutture, di realizzare la riforma del mercato del lavoro, di rilanciare, attraverso incentivi, l'occupazione e di potenziare la presenza dei fondi pensione.

Dopo essersi soffermato sul quadro economico e finanziario internazionale e sui rischi dell'avvio di una fase recessiva, il relatore sottolinea come il complesso delle misure previste nel provvedimento collegato, si richiami alla esigenza di promuovere il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato nella nuova fase di politica economica. De-

scrive, quindi, il contenuto del Capo I, indicando che l'obiettivo delle norme ivi previste è quello di favorire la partecipazione del capitale privato nelle opere di infrastrutturazione: ricorda, a questo proposito, che è auspicabile accedere ad una interpretazione dei vincoli del patto di stabilità europeo secondo cui le spese di investimento non dovrebbero essere computate per il mantenimento del rapporto tra *deficit* e PIL ai livelli prefissati. Ciò determinerebbe anche un riequilibrio del debito pubblico tra le generazioni, in linea anche con gli obiettivi delle norme sui fondi pensione.

A suo avviso, il disegno di legge è quindi coerente con una impostazione in cui le parti sociali siano messe nella condizione di impegnarsi in un nuovo patto volto ad allargare la base produttiva e gli investimenti. Anche le misure previste nei Capi II e III, come la riforma degli ammortizzatori sociali, sono funzionali a tale disegno.

Precisa, quindi, che la razionalizzazione e il riordino del sistema degli incentivi è indispensabile affinché le imprese possano fondatamente elaborare piani di investimento di lungo periodo e che le norme relative al trattamento di fine rapporto, contenute all'articolo 22, si presentano come la condizione fondamentale in virtù della quale sarà possibile intervenire quando la spesa previdenziale (secondo le previsioni nel 2002-2003), tornerà a crescere più del PIL, con una misura – il metodo contributivo *pro-rata* tendenzialmente generalizzato – che appare in grado di garantire l'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale. Senza forti fondi-pensione integrativi, messi in grado di agire già fra dieci anni, non si creerà mai infatti, il consenso politico necessario per tale ultimo passo sulla strada della riforma. Del resto, anche il processo di privatizzazione che è in atto potrà essere accelerato e potrà accompagnarsi ad una effettiva liberalizzazione ed apertura alla concorrenza solo se il quadro degli investitori si arricchirà della presenza dei fondi-pensione.

Il relatore passa successivamente a formulare alcune osservazioni di carattere più puntuale sulle singole disposizioni del disegno di legge in titolo. Con riferimento ai primi tre articoli, osserva che essi mirano a superare i problemi di difficoltà di progettazione e di capacità di valutazione da parte delle pubbliche amministrazioni che sono stati considerati nel passato una delle cause fondamentali di ritardo negli investimenti. È opportuno, però, integrare la relazione tecnica chiarendo i criteri di quantificazione della spesa prevista all'articolo 1. Sull'articolo 4, osserva che esso costituisce il presupposto per l'avvio della cosiddetta finanza di progetto e che sarebbe preferibile determinare precisamente l'onere finanziario previsto; occorrerebbe anche coordinare tale misura con quanto stabilito dalla cosiddetta «Merloni-ter». Esprime perplessità sulla utilizzabilità della finanza di progetto per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria (per la quale del resto l'articolo 5 prevede esclusivamente l'avvio di una procedura di verifica), in relazione a quanto indicato in uno studio recente ANAS-Università Bocconi. Segnala che in ogni caso l'articolo 5 presenta oneri finanziari non quantificati e non coperti. Quanto all'articolo 6, osserva che il prolungamento del periodo oltre il quale si determina la perenzione dei residui propri dovrebbe determinare una ri-

duzione del fondo di riserva presente in bilancio per far fronte ai debiti connessi agli impegni cui non hanno fatto seguito i relativi pagamenti. Un problema di coordinamento si pone anche, all'articolo 7, con la norma di copertura prevista nel cosiddetto decreto «sbloccacantieri», mentre all'articolo 12 occorrerebbe quantificare e coprire le spese derivanti dalla istituzione del sistema informativo unitario del personale pubblico. Si chiede, infine, se sia sufficiente lo stanziamento previsto dall'articolo 13 per l'adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000, se le assunzioni previste dall'articolo 15 si presentino come obblighi per le università (nel qual caso le norme di contabilità sarebbero violate), se non sia necessario modificare l'articolo 17 per precisare il suo valore di sostanziale rifinanziamento, se per l'attuazione delle deleghe previste dagli articoli 18 e 19 non si debbano introdurre precisazioni relative agli effetti finanziari che ne derivano e se l'articolo 21 non debba essere corredato, in relazione tecnica, di dati concernenti le proiezioni almeno decennali degli effetti prodotti.

Il senatore MONTAGNINO, relatore per la 11^a Commissione permanente, suggerisce di rinviare la sua illustrazione, in considerazione dell'esiguità del tempo residuo prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente SMURAGLIA, nel prendere atto della richiesta formulata dal relatore Montagnino, dispone il rinvio dell'illustrazione del provvedimento da parte di questi alla prossima seduta delle Commissioni riunite.

Fa quindi dare distribuzione di uno schema di calendario per l'esame del disegno di legge n. 3593, sottolineando come si tratti di una proposta aperta a modifiche anche incisive, fermo restando il vincolo temporale derivante dalla necessità di concludere l'esame in tempi compatibili con il corretto svolgimento della sessione di bilancio.

Ha quindi la parola il senatore VEGAS, il quale, con riferimento all'ipotesi di calendario per l'esame del disegno di legge della quale la Presidenza ha fatto dare distribuzione, osserva come la sede più appropriata a termini di Regolamento per definire le modalità d'esame di un provvedimento sia in realtà l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici.

Rileva inoltre come, considerata l'importanza del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite, sarebbe necessario assicurare più idonei spazi alla discussione. Ciò dovrebbe in particolare suggerire di convocare le sedute delle Commissioni riunite negli orari ordinariamente utilizzati dalle singole Commissioni per lo svolgimento delle rispettive attività mentre, per quanto riguarda più specificamente la Commissione bilancio, andrebbe accantonata la trattazione degli altri disegni di legge pendenti.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che lo schema di calendario del quale è stata data distribuzione rappresenta soltanto un'ipotesi di lavoro, ed è destinato ad essere adottato soltanto ove su di esso si riscontrino un ampio consenso.

Il senatore COVIELLO concorda sull'opportunità di assegnare carattere prioritario, in sede di programmazione dei lavori per le prossime settimane, all'esame del disegno di legge n. 3593 da parte delle Commissioni riunite. Per quanto riguarda la concomitante attività legislativa della Commissione bilancio, appare comunque necessario far salva l'esigenza di una rapida conclusione dell'esame del provvedimento riguardante gli interventi di metanizzazione nel Mezzogiorno.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che la Commissione lavoro non è in condizione di poter accantonare, durante le settimane nelle quali dovrà procedere all'esame, insieme alla Commissione bilancio, del disegno di legge n. 3593, la restante attività pendente.

L'ipotesi di calendario in precedenza distribuita tende quindi ad individuare un punto di equilibrio fra l'esigenza di garantire il più ampio spazio all'esame da parte delle Commissioni riunite del provvedimento collegato e quella di consentire alla 5^a ed all'11^a Commissione la possibilità di portare avanti, per quanto possibile, le rispettive attività.

In tale contesto, qualora la soluzione prospettata desse adito a riserve, resterebbe aperta la possibilità di affidare il compito di elaborare una nuova proposta per l'esame del disegno di legge n. 3593 agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 5^a e 11^a.

Dopo interventi dei senatori MULAS, PELELLA e FERRANTE, i quali sottolineano l'opportunità di garantire adeguati spazi alla discussione del disegno di legge, il senatore COVIELLO fa presente che, ove si ravvisasse la necessità di un ampliamento degli spazi del dibattito, potrebbe essere utilizzato dalle Commissioni riunite il pomeriggio, ed eventualmente anche la serata, di giovedì 12 novembre – sempreché non vi fosse una concomitante seduta d'Assemblea – come pure la successiva giornata di venerdì 13.

Il relatore MORANDO propone che, in attesa di stabilire il calendario per l'esame di disegno di legge n. 3593, il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato nelle ore 13 di lunedì 16 novembre, secondo l'indicazione contenuta nello schema di calendario in precedenza distribuito.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente SMURAGLIA propone di considerare come acquisita la disponibilità dei componenti delle Commissioni riunite a che la seduta prevista per giovedì 12 novembre possa protrarsi – ove l'Assemblea non dovesse tenere i propri lavori – fino al tardo pomeriggio, e occorrendo anche alla serata.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

318^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01^a, 0123^o)

Il presidente VILLONE riferisce che nell'Ufficio di Presidenza, testè svoltosi, è emerso l'orientamento unanime ad iniziare la prossima settimana l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, al fine di dare un chiaro segnale nel senso che la sede privilegiata per la discussione di tali problematiche rimane quella parlamentare. Nel frattempo, inoltre, le forze politiche potranno presentare altri disegni di legge in materia elettorale. Nella seduta di domani mattina proseguirà l'esame dei disegni di legge in materia di conflitto di interessi; in apertura della seduta pomeridiana di domani verranno presi in esame i decreti-legge in materia di proroga di termini dei bilanci degli enti locali e in materia di sfratti, ai fini dell'esame dei presupposti costituzionali. Nelle prossime sedute potranno essere esaminati, inoltre, i disegni di legge costituzionale sull'elezione di un'Assemblea costituente, nonché i disegni di legge sui Vigili del fuoco.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sui disegni di legge in materia, auspica che l'esame dei provvedimenti sui Vigili del fuoco venga avviato entro la settimana in corso.

Al riguardo, il presidente VILLONE fa presente che la senatrice Pasquali, nell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi, ha invece chiesto un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti in questione. La senatrice PASQUALI precisa che proprio stamattina ha incontrato il sottosegretario Barberi al fine di verificare la possibilità di raccogliere la disponibilità del Governo su un eventuale emendamento del Gruppo Alleanza nazionale; in questo caso si creerebbero forse i presupposti affinché la sua parte politica possa ritirare anche gli altri emendamenti presentati. A tal

fine occorrerebbe però rinviare l'esame dei disegni di legge alla prossima settimana.

Dopo che la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha espresso l'auspicio che il rinvio dell'esame dei disegni di legge in questione sia il più breve possibile, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di avviare innanzitutto l'esame – nella seduta di giovedì mattina – degli emendamenti presentati dalle altre forze politiche, rinviando l'esame degli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza nazionale alla prossima settimana.

Su richiesta del senatore PASSIGLI, il presidente VILLONE fa presente che il Governo verrà puntualmente informato che domattina, alle 8,30, la Commissione procederà all'esame dei disegni di legge in materia di conflitto di interessi; oltre al sottosegretario Bressa potrà quindi intervenire, se lo riterrà, anche il ministro Amato.

IN SEDE REFERENTE

(3015) *Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) *BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre e rinviato nella seduta del 28 ottobre.

Il relatore VILLONE fa presente che, una volta che la Commissione avrà concluso l'esame dell'articolato occorrerà chiedere al Governo di presentare una nuova relazione tecnica che tenga conto del fatto che gli oneri previsti dal nuovo testo sono presumibilmente largamente inferiori a quelli di cui al testo originario.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, precedentemente accantonato, riferito al disegno di legge n. 3015.

Il senatore BESOSTRI fa presente che sarebbe opportuno fissare un minimo e un massimo della sanzione pecuniaria amministrativa in oggetto.

Su sollecitazione del senatore PASTORE in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili nell'ambito di un organo collegiale, il relatore VILLONE osserva che di norma la posizione dei diversi compo-

menti degli organi collegiali è differenziata in punto di responsabilità, anche qualora l'organo collegiale stesso non si pronunci entro i termini prescritti. Inoltre, è evidente che deve essere sempre individuabile un responsabile al quale fanno capo gli obblighi di fornire la prescritta documentazione.

Il senatore SCHIFANI condivide quanto osservato dal senatore Besostri in ordine all'opportunità di fissare un minimo e un massimo della sanzione pecuniaria amministrativa e fa presente che occorrerà inoltre individuare quale sia l'organo deputato a determinare l'entità della sanzione da irrogare. Sul punto il relatore VILLONE si riserva di consultare la normativa generale in materia di sanzioni amministrative e ritiene, con riferimento alla proposta del senatore Besostri, che la sanzione pecuniaria amministrativa potrebbe essere fissata in un minimo di lire 500.000 ed un massimo di lire 3.000.000.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rileva che sarebbe forse opportuno, anche al fine di prevenire comportamenti strumentali, ipotizzare l'intervento di un potere sostitutivo in caso di inadempimento o meglio di mancata pronuncia entro il termine prescritto, non sembrando sufficiente la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Il relatore VILLONE si impegna a riferire domattina alla Commissione sia sulle questioni sollevate dai senatori Schifani, Besostri e Pastore, sia sul tema affrontato dal senatore Lubrano di Ricco anche se, in quest'ultimo caso, dovrebbe ritenersi, qualora gli organi amministrativi non si pronuncino entro i termini prescritti, che al di là della previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa, rimanga sempre applicabile la normativa generale, anche penale. Al riguardo il senatore SCHIFANI fa presente che l'emendamento potrebbe essere utilmente modificato inserendo la parola «tempestiva» prima delle parole «trasmissione della documentazione», nonchè facendo salve le ipotesi di reato nel caso in cui l'organo disciplinare non porti a compimento la propria attività. Il relatore VILLONE ribadisce che, sulle questioni sollevate, riferirà domattina alla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.100, precedentemente accantonato, sempre riferito al disegno di legge n. 3015.

Il relatore VILLONE riferisce brevemente sull'emendamento, ricordando che era stata avvertita l'esigenza di superare in qualche modo la formulazione di «dichiarazione infedele» introdotta dalla Camera dei deputati, apparsa alquanto fumosa. D'altra parte, senza una disposizione in materia di dichiarazioni infedeli, non ci si cautelerebbe a sufficienza nei casi in cui le dichiarazioni venissero presentate, ma fossero *ictu oculi* non veritiere. Ad avviso del senatore BESOSTRI sarebbe preferibile espungere dal testo dell'emendamento, dopo la parola «reati», la parola «fiscali». Al riguardo, il senatore SCHIFANI osserva che espungendo il riferimento ai reati fiscali la locuzione «dichiarazioni infedeli» diventerebbe

rebbe eccessivamente generica. Il senatore BESOSTRI osserva sul punto che le dichiarazioni di cui si tratta sono quelle patrimoniali, delle quali quelle sui redditi sono soltanto una parte.

Ad avviso del senatore PASTORE la disposizione in esame abbisogna di ulteriori approfondimenti, dal momento che c'è da chiedersi se sia preferibile prevedere una sanzione pecuniaria amministrativa, anche molto elevata, al posto della decadenza dall'incarico o dall'impiego e dell'ineleggibilità.

Il relatore VILLONE osserva che sarebbe forse preferibile ritirare l'emendamento 15.100, riservandosi di presentare in Assemblea un emendamento che tenga conto degli orientamenti emersi in Commissione; d'altra parte, nel testo che verrebbe sottoposto all'Assemblea non sarebbero presenti gli articoli 15 e 16 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Al riguardo, il senatore PASSIGLI fa presente che la mancanza di un testo in materia di dichiarazioni infedeli, sia pur destinato a ulteriori modifiche, potrebbe rendere più difficile il lavoro emendativo in Aula.

Il senatore SCHIFANI ricorda quindi che un paio di mesi fa la Commissione ha già affrontato il tema della limitazione del diritto elettorale passivo; poiché tale tematica ritorna oggi all'attenzione dei senatori, sarebbe forse preferibile maturare la questione e rinviare all'esame dell'Assemblea ogni determinazione sul punto.

Il Presidente VILLONE rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015**Art. 4.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iniziativa disciplinare e termini del procedimento)

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.

2. L'organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.

3. Qualora l'organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell'organo medesimo entro i 120 giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.

4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.

5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.

6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a fornire trimestralmente alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale.

7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire... ».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 15.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15. - (*Dichiarazioni infedeli*). - 1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».

15.100

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

159ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ministro Vincenzo Petrone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: seguito dell'audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

(R048 000, C03ª, 0001ª)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il presidente MIGONE, dopo aver dato un caloroso benvenuto alla senatrice Salvato subentrata nella Commissione al senatore Salvi, ricorda che l'audizione del ministro Petrone è iniziata nella seduta di giovedì scorso e fu sospesa all'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore PIANETTA chiede anzitutto al ministro Petrone di esprimersi circa l'adeguatezza della cooperazione italiana come strumento della politica estera, essendo essa definita in tal modo dalla legge-quadro del 1987. Domanda inoltre quali siano le ragioni della demoralizzazione di chi opera nella direzione generale – al di là delle esperienze degli anni trascorsi – e cosa si possa fare per semplificare le farraginose procedure, visto che sono necessari ben 37 passaggi per poter effettuare un intervento di emergenza.

Per quanto riguarda la cooperazione non governativa, si deve constatare con amarezza il calo notevolissimo del numero dei volontari, che negli anni passati erano stati uno dei punti di forza dell'Italia, sia per il loro numero che per l'alta qualificazione. Inoltre le organizzazioni non governative (ONG) versano in condizioni di gravi difficoltà, soprattutto

a causa dei ritardi burocratici nell'erogazione dei finanziamenti, cui un disegno di legge recentemente approvato dal Senato tenta di porre rimedio. Occorre dunque capire quali prospettive vi siano per tali organizzazioni, che operano soltanto nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono in grado di intervenire anche nelle realtà in cui la cooperazione tra i governi non è possibile.

Il ministro PETRONE, con riferimento al primo punto sollevato dal senatore Pianetta, afferma che la cooperazione italiana è sottodimensionata sia rispetto al prodotto interno lordo del paese sia in relazione alla sua presenza internazionale. Tuttavia un rilancio dell'attività di cooperazione richiede in primo luogo una riorganizzazione delle strutture, che è prioritaria anche rispetto allo stanziamento di risorse aggiuntive. Infatti la Direzione generale ha risentito negativamente del sovrapporsi di numerose leggi a distanza di pochi anni, nonché della soppressione della gestione fuori bilancio, che ha imposto a un'attività fortemente atipica gli schemi amministrativi e contabili previsti per l'ordinaria amministrazione.

Peraltro il numero dei passaggi previsti per un intervento di emergenza – che non sono 37, ma 12 – dovrebbe essere dimezzato nel giro di un anno, come del resto sarà anche per le fasi delle procedure ordinarie. Il Ministero intende avvalersi degli strumenti previsti dalla «legge Bassanini» per semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi del ciclo del progetto, che attualmente sono inaccettabilmente elevati.

Per quel che concerne le ONG, il ministro Petrone sottolinea che vi è già stata una svolta nei rapporti tra il Ministero e tali organizzazioni, che oggi partecipano alla definizione dei nuovi programmi e possono contare su una maggiore rapidità nell'erogazione dei finanziamenti.

Il senatore PROVERA domanda quali siano i punti deboli della cooperazione italiana, nel giudizio del nuovo direttore generale, e chiede altresì perchè la Somalia non figura tra i 15 paesi di prima priorità. Dichiarata poi di apprezzare l'importanza riconosciuta alla cooperazione decentrata, che però avrebbe bisogno di un quadro di certezze per il futuro.

Quando si parla di demoralizzazione degli operatori, non si deve dimenticare che l'organico della direzione generale previsto dalla legge n.49 del 1987 non è stato mai completato; inoltre i dipendenti e gli esperti più onesti e capaci sono frustrati dalle malversazioni a cui hanno dovuto assistere e dalla delusione per il gran numero di progetti mai portati a termine.

Infine, per quanto riguarda il contenzioso, sottolinea che il Ministero sta ancora pagando per alcuni progetti ereditati dalla disastrosa esperienza del FAI, a beneficio di imprese assai discusse e discutibili.

Il ministro PETRONE ritiene che il primo punto debole della cooperazione italiana sia il modo in cui è fatta la programmazione: un vero programma-paese è stato realizzato soltanto per l'Albania, mentre in tut-

ti gli altri casi l'uso delle risorse è deciso da commissioni miste di rappresentanti dell'Italia e dei paesi beneficiari, alle quali hanno finora partecipato soltanto i diplomatici, essendo stati inopportunamente esclusi gli esperti della cooperazione. Peraltro la direzione generale non avrebbe attualmente risorse umane per redigere un programma-paese per ciascuno Stato prioritario, come avviene alla Banca Mondiale e nelle agenzie dell'ONU.

Altro punto di debolezza è il peso dei programmi pregressi che non sono stati ancora completati, i quali assorbono circa il 40 per cento dell'attività della direzione generale, andando così ben al di là del trascinarsi fisiologico accettabile in una pubblica amministrazione; si sta perciò pensando a una gestione-stralcio per evitare che tali programmi costituiscano un'ipoteca sulla possibilità di avviare nuove iniziative.

Fa poi presente al senatore Provera che la direzione generale non firmerebbe più contratti del tipo di quelli stipulati dal FAI, che non tutelano gli interessi pubblici ma costituivano la premessa per un contenzioso inevitabile, che ha visto il Ministero praticamente inerme di fronte agli agguerriti studi legali delle grandi imprese. Tenuto conto che anche l'Avvocatura dello Stato ha risorse limitate, dovendo tutelare tutte le amministrazioni statali, la direzione generale si è trovata in una difficilissima situazione, che l'ha vista soccombere in 29 arbitrati su 30. Per far fronte al contenzioso ancora aperto, l'amministrazione sta pensando di creare una struttura che si occupi esclusivamente delle transazioni.

Un altro punto di debolezza risale al divieto posto dalla già citata legge n. 49 circa la possibilità di decentrare decisioni alla periferia, il che costituisce evidentemente una grave limitazione soprattutto nei casi di emergenza: auspica quindi su questo un aggiustamento legislativo, come pure è necessario che vada affrontata una semplificazione e modernizzazione delle procedure senza peraltro perdere nulla in trasparenza. Per quanto riguarda la cooperazione attuale con la Somalia, precisa che, data la situazione, questo paese riceve solo attraverso alcune ONG taluni aiuti, ma non appena le condizioni lo permetteranno sarebbero già pronti alcuni progetti.

Il presidente MIGONE si domanda se nell'ambito della carriera diplomatica esser preposto a uffici che si occupano di cooperazione allo sviluppo procuri uguale gratificazione delle nomine in altre direzioni generali: con ciò intende stigmatizzare la cattiva abitudine di rivendicare competenze per poi snobbarle, non essendovi il conseguente impegno nell'investire risorse finanziarie o umane in ciò che si è voluto mantenere nell'ambito dei propri poteri. Sulla cooperazione multilaterale chiede quali siano le forme di coordinamento e partecipazione del Ministero degli affari esteri alle scelte degli organismi internazionali e come venga garantito il conclamato ruolo essenziale che nella politica estera deve svolgere la cooperazione allo sviluppo: quale concertazione esiste e a quale livello fra i dirigenti del Ministero del tesoro e i responsabili della Direzione generale diretta dal ministro Petrone.

Dopo aver brevemente segnalato la necessità di predisporre interventi di cooperazione per far fronte all'emergenza umanitaria verificata-

si nella Guinea Bissau a seguito della guerriglia, rileva che si può concordare con la concentrazione verso pochi paesi, a condizione che sussistano in parallelo alcuni strumenti di aiuto a largo raggio, in primo luogo quello dell'erogazione delle borse di studio a studenti del Terzo Mondo che consente di preparare la futura classe dirigente di quei paesi con una spesa relativamente modesta e priva di rischi.

Il ministro PETRONE osserva che un qualche ritorno di interesse sembra manifestarsi nella Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che, pur nella mancanza di un ordinamento interno adeguato, offre comunque ai singoli funzionari grandi possibilità di autonomia decisionale: ritiene di poter far fronte a tempi brevi all'impegno di disporre con ordine di servizio interno una modifica più consona alle procedure che vi si espletano. È indubbio che il Ministero del tesoro e gli organi di controllo abbiano assunto un ruolo dominante nei confronti dell'Amministrazione attiva e, duole constatare, non esiste alcun meccanismo di concertazione nè di consultazione per tutta la gestione della cooperazione multilaterale che ammonta a circa 1.700 miliardi all'anno, nè d'altronde tale concertazione risulta nemmeno nella sede parlamentare della discussione del bilancio. Per quanto riguarda la concentrazione degli aiuti precisa che l'80 per cento delle risorse è diretto su 15 paesi, ma che la parte restante, come tutta la parte multi-bilaterale, permette di mobilitare risorse in diverse direzioni. Per quanto riguarda l'incisività della cooperazione decentrata si è osservato che in presenza di un quadro certo fornito dai programmi gestiti dal Ministero essa risponde immediatamente con un forte seguito a livello locale, come ha insegnato l'esperienza della Bosnia. Infine precisa che sulla Guinea Bissau sarebbero pronti programmi di aiuto, ma il problema risiede nell'agibilità in questo paese nel quale per ora si può solo operare tramite le ONG.

Il senatore VERTONE GRIMALDI segnala la necessità di aprire un chiaro discorso sull'indirizzo politico dell'attività di cooperazione e sull'utilizzo delle ONG, cioè conoscere il progetto politico che inquadra tutte le iniziative e che pianifica gli sforzi e le destinazioni delle risorse.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea l'atipicità dell'attività di cooperazione che ha sempre comportato problemi organizzativi per la difficoltà di creare strutture autonome e più snelle in periodi di forte accentramento nella pubblica amministrazione, dovendo tenere conto della presenza di interlocutori stranieri, sempre diversi, regolati da usi e principi differenti. Si dichiara poco convinto della necessità di concentrare la cooperazione verso pochi paesi, pur comprendendone la logica, in quanto ciò comporta una perdita di efficacia politica nei confronti dei paesi non inclusi.

Il presidente MIGONE ritiene opportuno che i problemi sollevati dai senatori Vertone Grimaldi e Andreotti siano approfonditi in altra sede.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

181^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, bilancio e programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3158) *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati*

(2588) *PIERONI ed altri - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica*

(863) *DEBENEDETTI - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il Presidente-relatore ANGIUS ricorda che nella scorsa seduta sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3158, assunto come testo base. Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 0.1 ed 1.1, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario PINZA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3 (quest'ultimo congiuntamente agli emendamenti 1.4 e 1.5 di identico contenuto) e 1.6.

Viene poi dichiarato precluso l'emendamento 1.7.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE ritira l'emendamento 1.8.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 senza modifiche.

Il Presidente-relatore ANGIUS illustra congiuntamente gli emendamenti 2.200, 2.250 e 2.260: le proposte emendative tendono complessivamente a rafforzare l'autonomia delle fondazioni nella scelta degli interventi da effettuare per realizzare gli scopi ad essi assegnati dagli statuti e dalla legge. L'emendamento 2.200 specifica che la parte di reddito da devolvere nei settori nei quali le fondazioni operano direttamente va intesa al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, mentre invece l'emendamento 2.250 consente accantonamenti e riserve facoltativi per ulteriori fini statutarie. L'emendamento 2.260, inoltre, sottrae all'autorità di vigilanza prevista alla lettera *h*) la facoltà di determinare un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio da destinare ai fini statutarie e assegna tale facoltà al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne determina l'entità, con riferimento annuale e non più triennale sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni. A suo giudizio, il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle fondazioni costituisce un elemento di garanzia di particolare rilievo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario PINZA, il senatore STANISCIÀ ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, di identico contenuto.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.6 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Il senatore PEDRIZZI interviene raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.7.

Il senatore GRILLO propone di accantonare momentaneamente l'emendamento 2.7, per discuterne i contenuti congiuntamente all'emendamento 2.11.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 2.8 e 2.9, il senatore GRILLO ritira l'emendamento 2.10.

Il senatore GRILLO specifica la sua precedente proposta di accantonamento, ritenendo che la Commissione debba concentrarsi sulle proposte che specificano il contenuto della disposizione della lettera *a*), relativamente agli scopi di utilità sociale che le fondazioni debbono perseguire.

Il Presidente ANGIUS esprime parere contrario sull'emendamento 2.11, pur assegnando un grandissimo rilievo alla questione della eventuale operatività delle fondazioni per promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale locale. Si tratta di un tema emerso più volte nel corso delle discussioni generali e nel corso delle audizioni e al quale ritiene di poter dare un apporto proponendo di riformulare l'emendamento 2.11 sostituendo le parole «scopi di promozione e sviluppo» con le altre «scopi di promozione dello sviluppo».

Su richiesta del senatore Pedrizzi, il PRESIDENTE specifica la proposta illustrata.

Il sottosegretario PINZA condivide il rilievo della questione, ma fa presente che il disegno di legge si fonda sulla scelta di non individuare caso per caso i settori nei quali le fondazioni realizzano i propri scopi, bensì nel lasciare all'espressione «scopi di utilità sociale», la indicazione dello spettro di operatività delle stesse, laddove tale espressione condensa l'indirizzo di far operare gli enti conferenti esclusivamente per promuovere gli interessi delle collettività.

Interviene il senatore GRILLO, il quale paventa che l'interpretazione appena data dal sottosegretario possa perpetuare modelli di intervento pubblico nell'economia che in passato hanno generato disuguaglianze e spreco di risorse pubbliche.

Anche a giudizio del senatore POLIDORO appare opportuno tenere ferma un'interpretazione della lettera *a*) che ritagli adeguatamente il significato degli scopi perseguiti dalle fondazioni. Proprio per rispettare tale indirizzo aveva ritirato precedentemente l'emendamento 2.5, sul quale il sottosegretario aveva dato parere contrario.

Il senatore ALBERTINI teme che un'interpretazione eccessivamente estensiva degli scopi da attribuire alle fondazioni bancarie abbia come riflesso negativo la riduzione delle risorse da destinare a settori specificamente previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 2.

Il senatore BONAVITA ripercorre le finalità complessive della legge sulle fondazioni bancarie, ritenendo legittimo chiedersi se il sostegno alle attività economiche locali rientri o meno tra gli scopi da assegnare alle fondazioni. Se da un lato esse non possono farlo partecipando direttamente ad imprese potrebbero operare con specifiche erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici. Ritiene peraltro opportuna la specificazione così come proposta dal Presidente Angius.

Il senatore DEBENEDETTI svolge considerazioni critiche sia sulla proposta di eliminare l'avverbio «esclusivamente» dalla lettera *a*), in quanto esso garantisce che l'attività delle fondazioni non interessi settori diversi da quelli dell'utilità sociale e al contempo si dichiara contrario all'emendamento 2.11, come riformulato dal Presidente-relatore. Egli infine richiama la differenza tra le disposizioni contenute nella lettera *a*) e nella lettera *d*) dell'articolo 2.

Il senatore PASQUINI fa presente che le misure agevolative di carattere tributario contenute nel disegno di legge sono bilanciate dal carattere squisitamente facoltativo delle condizioni poste dalla norma: tanto è vero che alcune fondazioni nel corso delle audizioni hanno dichiarato di non voler usufruire delle agevolazioni stesse pur di poter continuare ad operare in settori economici non previsti dalla nuova disciplina sulle fondazioni.

Il Presidente ANGIUS, constatata la sostanziale contrarietà alla sua proposta di modifica all'emendamento 2.11, ritiene che la questione della specificazione delle disposizioni relative agli scopi delle fondazioni potrebbe essere risolta con l'approvazione di un apposito ordine del giorno.

Il senatore GRILLO non giudica condivisibile tale proposta, in quanto a suo giudizio permangono nettamente contrapposte due visioni alternative del ruolo e della natura delle fondazioni bancarie: l'opposizione interpreta il disegno di legge in discussione quale occasione per tutelare e rilanciare l'attività delle fondazioni come patrimonio di esclusiva pertinenza dei soggetti che ad esse hanno dato vita. Sarebbe infatti sbagliato marginalizzare il ruolo di tali enti nella esclusiva attività di sostegno al cosiddetto terzo settore.

Il senatore BONAVITA richiama l'attenzione sull'indirizzo prioritario delle disposizioni in esame, cioè quello di evitare che le fondazioni bancarie ritornino ad operare come istituti di credito. Ripropone peraltro la opportunità di approvare un ordine del giorno su tali questioni.

Dopo ulteriori interventi dei senatori DEBENEDETTI e D'ALÌ, interviene il sottosegretario PINZA il quale chiarisce che l'espressione «scopi di utilità sociale» non va contrapposta – come hanno da ultimo fatto da posizione opposte i senatori Debenedetti e D'Alì – a scopi di carattere economico, bensì a scopi di interessi individuali.

Il senatore PEDRIZZI ribadisce la persistenza di due contrapposte visioni tra la maggioranza e l'opposizione, laddove la maggioranza di Governo sostiene ancora un indirizzo di carattere dirigistico, volendo comunque predeterminare settori ed ambiti di intervento delle fondazioni. A suo giudizio, l'emendamento 2.11 va nella giusta direzione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori POLIDORO e SELLA DI MONTELUCE, prende la parola il PRESIDENTE-RELATORE il quale

ritiene opportuno che il dibattito prenda le distanze da posizioni assunte in passato e che appaiono al momento troppo rigidamente contrapposte. Ribadisce la proposta di esaminare uno specifico ordine del giorno su tali materie, altrimenti ritiene opportuno passare alla votazione degli emendamenti.

Dopo un ulteriore intervento del senatore GRILLO che invita ad esaminare complessivamente le proposte di modifica presentate all'articolo 2, il Presidente ANGIUS atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3158**Art. 1.**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire lo sviluppo e l'incremento, da parte degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, della propria attività nell'ambito specifico delle finalità ad essi assegnate, consistenti nell'intervento in settori di interesse pubblico e di utilità sociale, separando la funzione bancaria da quella sociale, mediante la dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione comprese nel proprio patrimonio per effetto della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le finalità della presente legge possono essere perseguite anche attraverso forme di azionariato popolare, nel rispetto del radicamento nel proprio territorio degli enti interessati».

0.1 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito della delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime civilistico e tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la definizione del ruolo e delle funzioni degli enti conferenti;

e) una nuova disciplina fiscale diretta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione;

f) l'allargamento delle finalità e tutela dei piccoli azionisti;

g) la definizione di indici di redditività del patrimonio».

1.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) il piano di privatizzazione delle partecipazioni bancarie tuttora detenute dagli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ad esclusione di quelli costituiti su base associativa, da completarsi entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge;».

1.2

D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356», inserire le altre: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa.».

1.3

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa.».

1.4

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «n. 356», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa.».

1.5

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il regime civilistico degli enti conferenti costituiti su base associativa deve lasciare agli stessi un'adeguata autonomia nel determinare l'articolazione degli organi, anche con riguardo alla flessibilità della composizione».

1.6

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) gli enti aventi natura associativa privata sono esclusi dalla presente legge».

1.7

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la determinazione della soglia di attivo di bilancio al di sopra della quale prevedere il frazionamento in più realtà dell'ente conferente. Tale soglia non dovrà comunque essere superiore ai 1.000 miliardi e il frazionamento dovrà essere effettuato nel rispetto degli assetti territoriali originari nella formazione nel tempo degli attivi stessi».

1.8

D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Regime civilistico degli enti*) – 1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale in relazione alle necessità del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

b) compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera a) e devolvono agli stessi scopi una parte del reddito disponibile, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione, impiegando il patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipazioni di controllo

in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali per procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione;

f) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie;

g) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e provvedono a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

h) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonchè, le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

i) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza e incompatibilità per i soggetti che ricoprono i rispettivi incarichi, in modo da assicurare la rappresentanza delle comunità locali con riguardo alle necessità del territorio che deve essere da statuto delimitato ed entro il quale avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b)*. Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza;

l) provvedono a definire indici di redditività diversificati su base regionale, al fine di consentire il controllo automatico della gestione delle fondazioni;

m) gli enti di cui alla lettera *n)* sono sottoposti alla vigilanza di un organismo indipendente. Tale organismo verifica la conformità degli Statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi. Il Governo è delegato ad emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo indipendente e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati. Sullo schema di decreto legislativo di cui alla presente lettera il Governo acquisisce il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari;

n) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni previste alle lettere *a)* e *b)* ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo indipendente di cui alla lettera;

o) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente in società bancarie a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni».

2.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), g), h) e i) con le seguenti:

a) perseguono scopi di utilità sociale in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza, delle categorie sociali deboli nonchè negli altri settori previsti in relazione alle necessità del territorio e delle collettività interessate;

b) devolvono ai fini istituzionali una parte del reddito destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori ed ai dipendenti;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale, distinto da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi;

h) gli enti di cui alla lettera i) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente. Detto organismo verifica la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi ed esercita i poteri di controllo sugli organi previsto dall'articolo 25 del codice civile. Il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo di controllo e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati;

i) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, provvedono ad adeguare i loro statuti alle disposizioni previste dalle lettere a) e b) ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo di cui alla lettera h) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale».

2.2

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, attraverso erogazioni dirette prevalentemente ad enti senza scopo di lucro ovvero svolgendo direttamente l'attività istituzionale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;».

2.3

STANISCIÀ

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «perseguono» fino a: «utilità sociale», con le seguenti: «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, promuovendo la nascita e la crescita di enti senza scopo di lucro».

2.4

STANISCIÀ

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.5

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.6

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.7

GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «scopi di utilità sociale», inserire le seguenti: «in particolare nei settori dello sviluppo economico del territorio, nonché negli altri settori previsti dagli statuti degli enti conferenti».

2.8

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «utilità sociale», aggiungere le seguenti: «di interesse pubblico e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.».

2.9 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «utilità sociale», inserire le seguenti: «e previsti dai loro statuti.».

2.10 GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.».

2.11 D'ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «reddito», inserire le seguenti: «al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori.».

2.200 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'accantonamento e riserva», con le altre: «ad accantonamenti e riserve facoltativi.».

2.250 IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), secondo periodo sopprimere le parole da: «determina» a: «statutari»; dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio.».

2.260 IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

238^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per i beni culturali e ambientali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A003 000, C07^a, 0004^o)

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, rivolge un indirizzo di saluto al senatore Nava, che entra a farne parte, formulandogli i più vivi auguri di un proficuo lavoro.

IN SEDE REFERENTE

(3524) Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(3441) BRIENZA ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione

(3474) ASCIUTTI ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE – dopo essersi rallegrato con il sottosegretario Nadia Masini per la sua conferma nell'incarico di Governo – ricorda che la Commissione aveva fissato al 13 ottobre scorso il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3524, assunto a base della discussione. Poichè tale termine è decorso durante la crisi di

Governo, propone di riaprirlo, fissando un nuovo termine a venerdì prossimo, 6 novembre, alle ore 13.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

– e della petizione n. 409 ad esso attinente

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE – dopo essersi congratulato con il sottosegretario D'Andrea per l'assunzione del nuovo incarico di Governo – prende atto che risultano iscritti, nella discussione generale sul disegno di legge in titolo, cinque senatori. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

232ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(3523) *Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, ha brevemente la parola il sottosegretario DANESE, il quale auspica che il provvedimento venga approvato senza modifiche, recando, come è noto, misure urgenti.

La Commissione conviene quindi di fissare per le ore 18 di giovedì 5 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

207ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0094ª)

Il presidente SCIVOLETTO rivolge preliminarmente parole di benvenuto al senatore Fusillo, nominato Sottosegretario al Dicastero per le politiche agricole, cui rivolge un augurio di buon lavoro, auspicando che prosegua così quella attività di positivo e aperto confronto, già svolta in Commissione dall'inizio della legislatura.

Dà altresì il benvenuto ai senatori Robol e Di Benedetto, entrati a far parte della Commissione, cui rivolge auguri di buon lavoro.

Informa quindi di avere ricevuto, da parte del Presidente del Senato, una lettera (in merito all'invio della relazione sul sopralluogo in Spagna effettuato da una delegazione della Commissione), con la quale il Presidente esprime a tutti i componenti la delegazione vivo apprezzamento e l'auspicio che anche i produttori italiani sappiano cogliere dalle esperienze positive realizzate in altri paesi i giusti stimoli per un rilancio della produzione tipica italiana nella logica dell'integrazione europea.

Informa infine che è testé pervenuta da parte dell'avvocato Ricciar-di, commissario straordinario dell'AIMA, una lettera con la quale, in attesa di poter inviare i dati delle dichiarazioni di commercializzazione della produzione lattiera per il periodo 1997/1998 (richiesti con precedente lettera) non appena consolidati, si trasmettono, in allegato, le tabelle di sintesi aggiornate delle elaborazioni di controllo relative a tali dichiarazioni di commercializzazione. Informa che tale lettera e la relativa documentazione verrà tempestivamente trasmessa a tutti i componenti della Commissione.

Il sottosegretario FUSILLO ringrazia il presidente Scivoletto per le parole di benvenuto e di buon lavoro, assicurando l'impegno a continuare, nell'interesse dell'agricoltura italiana, l'attività già svolta in seno alla Commissione agricoltura che, nelle sue componenti di forze di maggioranza e di forze di opposizione, ha finora positivamente operato per gli interessi dei produttori e dell'intero comparto primario.

IN SEDE DELIBERANTE

(3522) Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MURINEDDU, osservando che il disegno di legge all'esame deriva da due proposte di legge di iniziativa parlamentare, approvate in un testo unificato (che recepisce alcune condizioni delle Commissioni bilancio ed ambiente) in sede legislativa.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolato, sottolineando che l'articolo 1 introduce il divieto di installare impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti solidi urbani speciali o tossici e nocivi, all'interno di aree ove persistono produzioni agricole ed alimentari di particolare qualità e tipicità, quali quelle a denominazione di origine controllata (DOC) di origine controllata e garantita (DOCG) nonché tipologie di prodotti con denominazione europea, quali quelli di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGT). Inoltre si estende tale divieto ai territori nei quali si praticano coltivazioni biologiche e alle zone aventi specifico interesse agrituristico. L'articolo 2 – prosegue il relatore – specifica i compiti delle regioni e delle province in ordine alla tutela delle aree agricole in esame, mentre l'articolo 3 impone l'obbligo che i progetti di smaltimento finali dei rifiuti da realizzare nelle aree da tutelare siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Il relatore ricorda quindi che il problema dello smaltimento dei rifiuti è assoggettato attualmente a numerose disposizioni attuative, italiane ed europee: la normativa nazionale riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (normativa di riferimento per la materia dei rifiuti), cui si è aggiunto il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389, nel quale si precisano in particolare le competenze ed i piani gestionali, mentre la normativa europea è contenuta nella direttiva 91/156 e nella proposta di direttiva 5 marzo 1997, che fissa i requisiti generali per tutte le categorie di discariche. Viene così, con il provvedimento in esame, colmata una carenza della normativa nazionale e comunitaria, affrontando un problema fortemente sentito da quanti ritengono che le produzioni agroalimentari debbano essere sottratte all'influenza di fattori inquinanti responsabili di alterazioni alla qualità e al gusto e alla genuinità degli stessi, condizione non sufficientemente tutelata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di smaltimento dei rifiuti. Le produzioni tutelate e garantite sono così esposte al pericolo di eventuali alterazioni biochimiche delle proprietà organolettiche dei prodotti stessi.

Il provvedimento quindi protegge adeguatamente i prodotti di qualità e a denominazione protetta dal rischio di tali fattori inquinanti nelle zone di produzione, nella considerazione che si tratta proprio di settori sui quali il comparto agroindustriale punta e la cui domanda è in progressiva crescita, non solo a livello nazionale ma mondiale. L'Italia è infatti uno dei maggiori produttori mondiali di vino, di olio di oliva, di formaggio, di miele e di prodotti ortofrutticoli con classificazione DOP e IGP: qualora non venissero pertanto adeguatamente tutelate le condizioni ambientali necessarie per la produzione di tali alimenti di qualità, si metterebbero a rischio proprio quei fattori di sviluppo che costituiscono un importante patrimonio del comparto primario.

Il relatore infine, ricordato che il provvedimento in esame costituisce una opportuna estensione del citato decreto legislativo n. 22 (attuativo di tre importanti direttive comunitarie sulla materia), sottolinea che il decreto citato prevede un articolato sistema di competenze statali, regionali e comunali, secondo criteri equilibrati di riparto fra i vari livelli di governo. Auspica pertanto che il provvedimento possa ottenere un parere favorevole dalla 1ª Commissione, che ne ha chiesto la rimessione alla sede plenaria, in sede consultiva. Esprime conclusivamente una valutazione positiva sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l'ampia e approfondita relazione, ricorda che la discussione potrà, come già convenuto in sede di programmazione dei lavori, proseguire nelle altre sedute già convocate per la settimana in corso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SU ALCUNE AUDIZIONI IN RELAZIONE ALLA DISCUSSIONE DELL'A.S. 3529

(A007 000, C09ª, 0094ª)

Il senatore BETTAMIO segnala l'opportunità di prevedere, non appena la Commissione inizierà la discussione dell'A.S. 3529, sulle denominazioni di origine protette, l'audizione in sede informale della Federalimentare (che ha inviato una richiesta in tal senso).

Il senatore PREDA segnala anche l'opportunità di prevedere un'audizione informale del Consorzio di tutela dei formaggi a denominazione tutelata (AFIDOC).

Il senatore BUCCI segnala altresì l'esigenza di prevedere l'audizione del Consorzio di tutela del Grana padano.

Il PRESIDENTE, osservato che richieste per le prime due audizioni erano già pervenute alla Commissione, ricorda che il programma delle eventuali audizioni potrà essere definito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

192^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre dopo l'approvazione dell'articolo 10.

Il presidente CAPONI, dopo aver formulato un indirizzo di saluto al senatore Porcari, membro della Commissione insieme al senatore Giorgianni dalla seduta odierna in rappresentanza del Gruppo Misto, ricorda che è pervenuto il parere della 13^a Commissione - essenzialmente riferito all'articolo 6 già approvato dalla Commissione - che verrà allegato al testo che sarà predisposto per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il senatore MACONI illustra l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo/2), teso a superare i rilievi sollevati dalla 5^a Commissione sull'emendamento 4.0.1 (nuovo testo). Dopo gli interventi del relatore LARIZZA e del sottosegretario MORGANDO, che rilevano l'opportunità di rimettere alla contrattazione collettiva la definizione delle questioni oggetto delle proposte emendative in esame, il senatore MACONI manifesta la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti 4.0.1 (nuovo testo) e 4.0.1 (nuovo testo/2), per farne oggetto di un apposito ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Ai senatori DEMASI e PALUMBO, che chiedono chiarimenti sulla possibilità di attuare, in sede meramente contrattuale, l'inquadramento in un livello superiore previsto dagli emendamenti in esame, replica il sottosegretario MORGANDO, che fornisce assicurazioni in merito.

Si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo il senatore MICELE, che rileva la ingiustificata discrezionalità nonché le disparità di trattamento cui metterebbe capo l'approvazione degli emendamenti in esame; mentre il senatore MUNGARI, riprendendo i rilievi del senatore Micele, osserva l'equivocità della normativa proposta. Il senatore PORCARI manifesta, invece, la propria contrarietà al principio, nonostante la proposta emendativa, di prevedere, con impropri strumenti legislativi, progressioni di carriera che dovrebbero fondarsi su valutazioni oggettive.

Il senatore TURINI propone quindi una nuova riformulazione nell'emendamento 4.0.1 (nuovo testo/3), sul quale esprimono il proprio parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, che rileva come una tale prescrizione recherebbe oneri non sopportabili dal bilancio di molte camere di commercio, recando dunque ulteriori disparità.

Messo ai voti l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo/3) è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 8.1, sul quale esprimo il proprio parere favorevole il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO. Tale emendamento, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Viene, quindi, approvato l'articolo 8 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Il presidente CAPONI, recependo l'avviso del Presidente del Senato, dichiara l'improponibilità dell'emendamento 10.0.6 presentato dal Governo. Sono conseguentemente dichiarati improponibili i subemendamenti ad esso riferiti, nonché l'emendamento 10.0.8.

Il senatore MACONI, illustrando l'emendamento 10.0.1, a sua firma, manifesta la propria disponibilità a riformularlo, trasformando quanto previsto nei commi 2 e 3, in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il senatore MUNGARI ritiene invece che queste ultime previsioni – contenute anche nell'emendamento 10.0.5 a sua firma – rechino una opportuna semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese, eliminando inutili duplicazioni.

Concorda con quest'ultimo rilievo il senatore DEMASI, il quale sottolinea l'utilità derivante all'amministrazione ed agli utenti dall'approvazione dell'emendamento 10.0.1 nel suo testo integrale.

Agli intervenuti replicano il relatore LARIZZA, che esprime un parere favorevole, e il sottosegretario MORGANDO, il quale, rilevando come al medesimo risultato previsto dai commi 2 e 3 dell'emendamento 10.0.1 si possa pervenire attraverso l'adozione di semplici provvedimenti amministrativi, si rimette alla Commissione.

Dopo che i senatori DE CAROLIS, ZILIO, MUNGARI e DEMASI hanno dichiarato di aggiungere la propria firma, nonchè quella dei senatori Palumbo, Travaglia, Sella di Monteluce, Turini e Pontone, l'emendamento 10.0.1, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 10.0.2, 10.0.5, 10.0.3 e 10.0.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore WILDE dà per illustrato l'emendamento 11.2, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

L'emendamento 11.1 viene invece ritirato dal senatore Athos DE LUCA, che si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 11.2, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

Il senatore MICELE ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, mentre il senatore PORCARI richiama l'opportunità di rendere espliciti i riferimenti normativi contenuti nelle proposte emendative.

Dopo che il relatore LARIZZA ha espresso il proprio parere favorevole sull'emendamento 11.0.2 – dato per illustrato dal rappresentante del GOVERNO – tale emendamento, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, vengono infine approvati gli emendamenti di coordinamento finale cood.1 e cood. 2, che il relatore LARIZZA ha dato per illustrati.

In sede di dichiarazione di voto il senatore Athos DE LUCA, nel pronunciarsi, a nome della propria parte politica, a favore del provvedi-

mento in esame, preannuncia la presentazione in Assemblea di emendamenti all'articolo 6, tesi a escludere dalla incentivazione ivi prevista, conformemente a quanto segnalato nel parere della 13^a Commissione, l'acquisto di ciclomotori che l'imminente entrata in vigore di un'apposita normativa dell'Unione europea porrà fuori commercio.

Il senatore TURINI dichiara, invece, il voto contrario della sua parte politica, rilevando il carattere statalista della normativa proposta.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Larizza a riferire all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche proposte dalla Commissione, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3369**Art. 4.****«Art. 4-bis.**

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4.0.1 (Nuovo testo) MACONI, BOSI, TURINI, PONTONE, DEMASI, NIEDDU

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente a quest'ultima data può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4.0.1 (Nuovo testo/2) MACONI, BOSI, TURINI, PONTONE, DEMASI, NIEDDU

«Art. 4-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4.0.1 (Nuovo testo/3) MACONI, BOSI, TURINI, PONTONE, DEMASI, NIEDDU

Art. 8.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e di ulteriori 5 miliardi a decorrere dal 2000».

e conseguentemente, all'articolo 11, comma 3 sostituire le parole: «e a lire 351.600 milioni» con le seguenti: «e a lire 356.600 milioni».

8.1 (Nuovo testo)

GAMBINI, GIOVANELLI, DE CAROLIS

Art. 10.

Al comma 1 dell'emendamento 10.0.6 dopo le parole «entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

10.0.6/3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, dell'emendamento 10.0.6, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonchè alle società aventi ad oggetto attività professionali anche non prevalenti e previste da leggi dello Stato vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»

10.0.6/1

VEGAS

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione dell'unanimità assembleare per l'ammissione di nuovi soci e del consenso scritto di tutti gli altri soci per la cessione di quote sociali;».

10.0.6/4

PALUMBO

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, sopprimere la lettera b) e conseguentemente inserire, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) possibilità di costituire, nel rispetto dei principi, di cui alle lettere a), c), d), e), f), e g), società a responsabilità limitata, in accomandita e cooperative solo per le professioni tecniche da individuarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, e possibilità di partecipazione minoritaria al relativo capitale sociale di soggetti non qualificati come professionisti.

10.0.6/5

PALUMBO

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) partecipazione al capitale sociale di soggetti qualificati come professionisti in quota minoritaria con non più del 25 per cento del capitale sociale di soggetti che prestano opera non riservata ai professionisti;».

10.0.6/7

PINGGERA

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, sopprimere la lettera c).

10.0.6/2

PAPPALARDO, DE LUCA Athos, CAPONI, MICELE, CAZZARO

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, alla lettera c) sopprimere le parole: «ove necessaria».

10.0.6/6

PALUMBO

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione di una responsabilità della società e con rivalsa della stessa nella misura del 10 per cento dell'effettivo esborso a carico del professionista incaricato di eseguire la prestazione;».

10.0.6/8

PINGGERA

Al comma 2, dell'emendamento 10.0.6, alla lettera g) sostituire le parole: «tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti» con le seguenti: «tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno anche nei casi in cui l'attività professionale è stata svolta da professionisti dipendenti e anche per l'attività non riservata ai professionisti.»

10.0.6/9

PINGGERA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Società professionali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina sulle società professionali.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentazione delle società professionali, in conformità ai principi in materia dell'ordinamento comunitario, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

b) partecipazione minoritaria al capitale sociale dei soggetti non qualificati come professionisti;

c) iscrizione delle società negli albi professionali, ove necessaria;

d) previsione di una responsabilità disciplinare delle società professionali;

e) previsione di una responsabilità personale del professionista incaricato di eseguire la prestazione, in solido con la società;

f) adeguata ristrutturazione degli organi sociali e limitazione dell'oggetto sociale in modo da escludere le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni;

g) introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni causato nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti.»

10.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Ammissibilità)

1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale protetta possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.

2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.

3. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

4. La presente legge non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 10-ter.

(Incarico e prestazione professionale)

1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l'incarico stesso.

2. La prestazione professionale viene svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

3. Ciascun professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.

4. La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

Art. 10-quater.

(Responsabilità disciplinare)

1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

2. La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

3. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

Art. 10-quinquies.

(Ordini professionali)

1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti nei singoli ordinamenti professionali.

2. La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.

Art. 10-sexies

(Società multiprofessionali)

1. Con regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 23 comma 3, può essere autorizzata, con i limiti ed alle condizioni stabilite nel regolamento stesso, la partecipazione in società di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali al fine di effettuare prestazioni professionali diverse ma coordinate tra loro.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle proprie della società.

3. Le società previste dal presente articolo non possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione che attraverso uno dei soci abilitato all'esercizio di tale professione.

Art. 10-septies

(Società tra professionisti esercenti professioni tecniche)

1. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate nei regolamenti da adottarsi a norma dell'articolo 23 comma 3,

possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, di società in accomandita semplice o per azioni e di società cooperative, secondo quanto stabilito nel capo V del presente Titolo.

2. Alle società di cui al presente articolo si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16 e 17 della presente legge.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione che si tratta di società tra professionisti.

4. I regolamenti di cui al primo comma possono introdurre particolari vincoli o divieti al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non consentiti dalla legge.

Art. 10-octies

(Partecipazione a più società)

1. Salvo quanto verrà stabilito con regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 40, comma 3, ogni socio non può partecipare che ad una sola società professionale e non può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.

2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa; di tale trasferimento deve essere data immediata comunicazione al cliente.

3. Analoga comunicazione deve essere fatta al cliente in caso di scioglimento della società.

4. In entrambi i casi, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se previsti in tariffe professionali.

Art. 10-novies.

(Forma e condizioni)

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.

2. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 23, verranno determinate tutte le altre condizioni per la costituzione e per l'iscrizione nell'albo professionale valevoli per tutte le professioni e per le singole professioni.

Art. 10-decies.

(Numero dei soci)

1. Le società non possono comprendere più di dieci soci, salva diversa determinazione contenuta nei regolamenti da adottarsi a norma

dell'articolo 23 comma 3 che potranno anche stabilire limitazioni numeriche in rapporto al numero degli iscritti nell'albo professionale.

Art. 10-undecies.

(Denominazione sociale)

1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione «e altri», se presenti.

2. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il consenso suo, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società insieme al socio cessato.

Art. 10-duodecies.

(Conferimenti)

1. Nell'atto costitutivo possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro che in natura.

2. Il valore dei conferimenti in natura viene determinato dai soci concordemente.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 10-ter decies.

(Durata)

1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 10-quater decies.

(Oggetto)

1. La società tra professionisti può assumere per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale.

2. Essa può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.

Art. 10-quinquies decies.

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci.

2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono consentite, tranne quelle tra professionisti già associati se previste dallo statuto sociale.

Art. 10-sexies decies.

(Organi della società)

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.

2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.

3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione sociale.

4. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito nello statuto, mai superiore al termine stabilito nei regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 23 comma 3, e deliberano a maggioranza semplice.

5. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.

6. Gli amministratori rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.

Art. 10-septie decies.

(Esclusione del socio)

1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di cancellazione o radiazione del socio dall'albo professionale.

2. La sospensione dall'esercizio dell'attività professionale costituisce giusta causa di esclusione da deliberare con la maggioranza semplice dei soci, escludendo dal computo il socio sospeso.

Art. 10-duodevicies.

(Scioglimento)

1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti nei regolamenti di cui all'articolo 40.

2. Ciascun socio, in caso di contestazione circa lo scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, col solo obbligo di comunicare tale intento al proprio ordine professionale.

Art. 10-undevicies.

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 23 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Capi I e II del TITOLO V del codice civile.

2. All'articolo 2249 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:

«Le società tra professionisti iscritti in albi sono disciplinate da leggi speciali.»

Art 10-vicies.

(Società a responsabilità limitata e per azioni)

1. Nelle società a responsabilità limitata, la quota di capitale appartenente ai soci professionisti iscritti in albi professionali deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.

2. Nelle medesime società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci professionisti iscritti in albi professionali.

3. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle società per azioni.

Art. 10-vicies semel

(Società in accomandita)

1. Possono essere soci accomandatari solo i soci professionisti iscritti in albi professionali.

2. La quota complessiva di capitale sociale spettante ai soci accomandatari deve superare la metà del capitale stesso.

Art. 10-vicies bis.

(Società cooperative)

1. Nelle società cooperative il numero dei soci non può essere inferiore a cinque.

2. Possono essere ammessi quali soci solo professionisti iscritti in albi e non sono ammessi soci sovventori.

3. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.

Art. 10-vicies ter.

(Norme previdenziali e fiscali)

1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono tassati, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se derivanti da specifiche prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali.

3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono tassati come redditi di capitale.

Art. 10-vicies quater.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n.400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.

2. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti gli ordini professionali, alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere. Il Governo, nell'emanare i re-

golamenti, dovrà motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

3. In relazione alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 17 della presente legge, relativi alle società multiprofessionali, alle società tra professionisti esercenti professioni tecniche, alla partecipazione in più società, alle condizioni per la costituzione delle società, al numero dei soci, alla durata in carica degli amministratori ed allo scioglimento delle società, saranno emanati regolamenti specifici ad ogni singola professione.

4. Nell'adozione dei regolamenti, dovranno essere seguiti i principi direttivi risultanti dalle leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e dovrà comunque tenersi conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa in vigore.

10.0.8

PASTORE, TRAVAGLIA, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14, al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «cinque», e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti, i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8 lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e agli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime».

10.0.1

MACONI, DE CAROLIS, PALUMBO, ZILIO, MUNGARI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, TURINI, PONTONE, DEMASI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi interessati, i dati necessari per l'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza oneri.

2. Per le medesime finalità del comma precedente l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza oneri, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese».

10.0.2

PALUMBO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi interessati, i dati necessari per l'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza oneri.

2. Per le medesime finalità del comma precedente l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza oneri, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese».

10.0.5

MUNGARI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, TURINI, PONTONE, DEMASI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14, al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque», e al comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

10.0.3

PALUMBO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14, al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque», e al comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

10.0.4

MUNGARI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, TURINI, PONTONE, DEMASI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la parola:«1999.» aggiungere le seguenti: «È altresì autorizzata per lo stesso anno la spesa di lire 2 miliardi a favore del laboratorio Leda di Milano per la continuazione del programma di ricerca sulla fusione fredda».

11.1

Athos DE LUCA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norma interpretativa in materia di regime IVA per i consorzi export)

1. L'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, continua a trovare applicazione anche ai servizi effettuati dai consorzi per il commercio estero che compiono operazioni intracomunitarie».

11.0.1 MICELE, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, PAPPALARDO, DE CAROLIS

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

11.0.2

IL GOVERNO

Sostituire l'alea del comma 2, dell'articolo 2, risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.17 (nuovo testo), come segue:

«2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2-bis. Il Governo, esaminato il parere, ristramette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere il regolamento può comunque essere emanato.

2-bis. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:».

Cood. 1

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 2, le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

All'emendamento 4.9 le parole: «previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «ed acquisito il parere».

All'emendamento 4.5 le parole: «in applicazione dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo».

Risulta conseguentemente abrogato l'emendamento 4.8.

Coord. 2

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C11^a, 0102^o)

In apertura di seduta il PRESIDENTE esprime il proprio rincrescimento per il tono degli interventi pronunciati in Aula la scorsa settimana da alcuni senatori appartenenti a Gruppi politici dell'opposizione, nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge recante la disciplina del lavoro straordinario. In tale occasione, si è parlato di scarsa democrazia all'interno della Commissione lavoro e si è fatto riferimento a «disguidi» in relazione alla convocazione della Commissione nella mattina di mercoledì 28 ottobre.

A tale proposito, il Presidente ritiene di dover precisare che la convocazione di una seduta alle ore 8,30 di mercoledì 28 ottobre si è resa necessaria in relazione alla possibilità, poi effettivamente verificatasi, che il citato disegno di legge di conversione del decreto legge n. 335 potesse essere iscritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, già convocata nel pomeriggio. Era quindi necessario concludere in tempo utile l'esame del provvedimento in sede referente.

Per quel che riguarda poi la modalità della convocazione, il relativo telegramma è stato diramato in data 26 ottobre, e quindi ampiamente entro i termini disposti dal Regolamento, e alla seduta della Commissione hanno partecipato quattordici senatori, tra i quali anche senatori appartenenti a gruppi politici dell'opposizione, che hanno preso la parola.

Al di là del merito delle posizioni politiche assunte durante la discussione in Assemblea, non sembra accettabile il fatto che nel corso di essa sia stata adombrata una lesione delle prerogative dei parlamentari,

mettendo in dubbio la correttezza dell'operato della Presidenza della Commissione. È motivo di ulteriore rincrescimento constatare che alcuni dei senatori che hanno mosso i rilievi ricordati non si sono distinti negli ultimi tempi per una partecipazione assidua ai lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(3479) SILIQUINI e MULAS: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre 1998.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 3157, assunto dalla Commissione come testo base. Avverte altresì che sui suddetti emendamenti sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore NOVI dà per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 1.1, che riformula, sostituendo l'espressione «istituti psichiatrici» con l'altra «ospedali psichiatrici» ai commi 1 e 2, capoverso 3-*bis*, e, allo stesso capoverso, in fine, sostituendo le parole: «conclusione dell'esecuzione della pena» con le altre: «cessazione dello stato di detenzione». Osserva che l'emendamento introduce una definizione più ampia e più precisa delle categorie svantaggiate individuate dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 e detta una disciplina differenziata per quel che riguarda le agevolazioni contributive dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori detenuti. Tali agevolazioni sono disposte con modalità meno favorevoli rispetto a quelle indicate al capoverso 3 del comma 2 dell'emendamento 1.1 in considerazione della necessità di contenere gli oneri a carico dell'erario.

Infine, in considerazione della necessità di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone che hanno scontato la pena detentiva, si prevede che gli sgravi contributivi proseguano nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Il senatore PELELLA illustra quindi l'emendamento 1.2.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 1.8.

Il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il senatore MULAS ha dato per illustrato l'emendamento 2.9 e che il senatore NOVI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.7, 2.2, 2.8, 2.6 e 2.3, il PRESIDENTE illustra l'emendamento 2.1, che si ricollega all'emendamento 1.1, già illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che il senatore NOVI ha dato per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.9, il senatore MANZI illustra gli emendamenti 3.5 e 3.0.1, osservando che quest'ultimo, nel prevedere l'applicabilità delle agevolazioni contributive disposte dal provvedimento in titolo per un anno oltre il termine della esecuzione della pena, si ispira alle stesse finalità che caratterizzano l'emendamento 1.1 del Presidente.

Il relatore DUVA illustra quindi l'emendamento 3.4, che, raccogliendo le considerazioni svolte dal sottosegretario Ayala nel corso della discussione generale, intende segnalare la peculiarità della condizione dei giovani detenuti, per quanto riguarda l'inserimento al lavoro e la formazione professionale. L'emendamento 3.3 integra la previsione contenuta nell'articolo 3, inserendo il Ministro delle finanze nel concerto disposto per l'adozione degli atti relativi alla determinazione degli sgravi fiscali.

Il presidente SMURAGLIA illustra quindi l'emendamento 3.1, che riformula in modo conseguente alla riformulazione dell'emendamento 1.1. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.0.2, riguardante la copertura finanziaria, e, accogliendo una segnalazione formulata nel parere della Commissione bilancio, sostituisce, al comma 1 dell'articolo 3-ter la parola «valutato» con l'altra «determinato».

Il senatore MULAS dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4 e Tit.1.

Il PRESIDENTE avverte che si è così conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore MANZI, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame, onde consentire lo svolgimento dell'intervento

sui profili attinenti alla copertura finanziaria del disegno di legge in titolo, preannunciato nella seduta del 6 ottobre dal Sottosegretario di Stato alle finanze, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3157**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.5

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le “persone svantaggiate”, all'espressione: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663” è sostituita la seguente: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura percentuale individuata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla conclusione dell'esecuzione della pena”».

1.1

SMURAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le “persone svantaggiate”, all'espressione: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663” è sostituita la seguente: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura percentuale individuata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”».

1.1 (Nuovo testo)

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «è sostituita» con le seguenti: «è aggiunta».

1.2

PELELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sostituita» con la seguente: «aggiunta».

1.8

SILIQUNI, MULAS

Al comma 1, sostituire le parole: «detenute o internate negli istituti penitenziari» con le seguenti: «soggette ad esecuzione di condanna a pena detentiva».

1.3

MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o internate».

1.6

NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «negli istituti penitenziari» aggiungere le seguenti: «o negli istituti penali minorili».

1.4

MANZI

Al comma 1, dopo la parola: «penitenziari» inserire, in fine, le seguenti: «salvo coloro che sono soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.7

NOVI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 16 è sostituito dal seguente:

“I detenuti che svolgono attività lavorativa o frequentano corsi professionali hanno diritto alla tutela assicurativa e previdenziale. Le agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che impieghino in attività lavorative, all'interno degli istituti penitenziari, persone detenute o internate”.

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 11 ed il comma 12 sono così sostituiti:

“Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti e internati delle opportunità di lavoro anche in forma autonoma ed all'interno degli istituti”.

3. Nell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“Nel caso di attività lavorativa convenzionata con soggetti esterni, il trattamento retributivo è definito dalla convenzione stessa”».

2.9

SILIQUNI, MULAS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Le agevolazioni» a: «soggetti».

2.4

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381» con le seguenti: «Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381».

2.1

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di servizi».

2.5

NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «o di servizi» aggiungere le seguenti: «con un fine sociale solidaristico».

2.7

NOVI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o internate» a: «soggetti».

2.2

NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «o internate» aggiungere le seguenti: «in almeno la metà dei posti di lavoro».

2.8

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole da: «limitatamente» a: «soggetti» con le altre: «in relazione ai dipendenti detenuti».

2.6

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore» con le altre: «superiore di un terzo».

2.3

NOVI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «devono».

3.6

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «lavoratori detenuti» con le seguenti: «lavoratori in esecuzione di condanna a pena detentiva» e le parole: «dei detenuti» con le altre: «delle persone soggette ad esecuzione di condanna a pena detentiva».

3.5

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quindici giorni».

3.7

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni».

3.8

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «si assumono l'onere di svolgere» con le altre: «svolgono effettivamente».

3.10

NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «detenuti.» inserire le seguenti: «Particolare attenzione andrà rivolta alle iniziative destinate al lavoro e alla formazione dei giovani detenuti».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla conclusione dell'esecuzione della pena».

3.1

SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione».

3.1 (Nuovo testo)

SMURAGLIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le seguenti: «e dal Ministro delle finanze».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «quattro mesi».

3.11

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre mesi».

3.12

NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «del presente provvedimento» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali interessate».

3.9

NOVI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, con riguardo alle persone condannate a pena detentiva, dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della presente legge sono applicabili per un anno oltre il termine della esecuzione della pena dei soggetti dalle cui prestazioni o formazione esse derivino.».

3.0.1

MANZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 3-ter.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

SMURAGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 3-ter.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti

iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2 (Nuovo testo)

SMURAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

“Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”».

3.0.3

SILIQINI, MULAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La presente legge non si applica ai detenuti ed internati soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

3.0.4

SILIQINI, MULAS

Sostituire il titolo, con il seguente: «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti».

Tit.1

SILIQINI, MULAS

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Approvazione di proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza sanitaria negli istituti di pena**(A048 000, C12^a, 0005^o)

Il presidente CARELLA dà conto della proposta di indagine conoscitiva in titolo, avanzata dal senatore Monteleone in sede di Ufficio di Presidenza – e da quest'ultimo condivisa all'unanimità – volta a verificare la situazione attuale dell'assistenza sanitaria negli istituti di pena, soprattutto in vista del conferimento al Governo della delega per il riordino della normativa in materia.

Dopo un breve intervento del senatore MONTELEONE, il quale fa presente che la proposta in esame nasce anche da alcuni recenti episodi di decessi di detenuti per cause non accertate, la Commissione approva all'unanimità la proposta di indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(3543) Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze, risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756. Approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VALLETTA, il quale fa presente che il disegno di legge in esame nasce dallo stralcio di alcune disposizioni di quella che è poi divenuta la legge n. 86 del 1997 di sanatoria degli effetti dei decreti-legge adottati in materia di tossicodipendenza nel periodo 1993-1996 e si arricchisce di alcuni spunti di rifles-

sione elaborati anche in occasione di importanti incontri internazionali, quali la Conferenza sulla droga svoltasi a Napoli nel marzo 1997 e la sessione speciale sulla lotta alla droga organizzata dall'ONU a New York nel giugno di quest'anno.

Il provvedimento persegue obiettivi precisi: da un lato provvedere alla regionalizzazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, dall'altro individuare percorsi e strategie di contrasto, prevenzione cura ed inserimento sempre più personalizzati, anche alla luce della diversità, in concreto, delle motivazioni e delle cause che inducono tante persone a fare uso di sostanze stupefacenti. Nell'ottica di una strategia globale in grado di sintetizzare interventi realizzati da una pluralità di soggetti, è essenziale procedere ad una maggiore integrazione, in termini di trasparenza e di coprogettualità, tra le strutture pubbliche e i soggetti del cosiddetto privato sociale. In tale prospettiva il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede un opportuno rafforzamento dei SERT, volto al superamento dell'attuale situazione di precarietà che caratterizza alcune importanti realtà regionali, nonché interventi a favore degli enti ausiliari. Il relatore Valletta sottolinea poi come il provvedimento in esame ponga giustamente l'accento sui controlli e le verifiche dei progetti finanziati e sull'esigenza di sviluppare iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Per quanto concerne in particolare i progetti relativi alla riduzione del danno, il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati ha chiarito che essi non si risolvono in una strisciante legalizzazione della droga o nella somministrazione di una droga di Stato, quanto piuttosto nell'ampliamento e nella capillarizzazione di servizi indispensabili per quei tossicodipendenti esposti ai rischi maggiori di *overdose* o di infezione da HIV. Il testo in esame prevede, al riguardo, che l'uso del metadone è consentito limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle ASL e purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti ai successivi programmi di riabilitazione. Si è giustamente ritenuto inaccettabile l'uso, in luogo del metadone, di altre sostanze, per le quali non si dispone attualmente di garanzie sufficientemente attendibili.

Da ultimo il relatore Valletta richiama l'esigenza di affrontare il grave problema della tossicodipendenza nelle carceri: una sede opportuna potrà essere costituita, in tempi auspicabilmente brevi, dal decreto legislativo con cui il Governo darà attuazione alla delega che il Parlamento si accinge a conferirgli in materia di riordino dell'assistenza sanitaria negli istituti di pena.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

250^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione di talune norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche (n. 358)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36: esame e rinvio)

(R139 b00, C13^a, 0009^o)

Il relatore VELTRI illustra lo schema di regolamento in titolo, che, conformemente alla legge «Galli», specifica la portata del principio di pubblicità delle risorse idriche: esso riguarda tutte le acque superficiali anche raccolte in bacini ed invasi e tutte le acque sotterranee, mentre eccettua le acque di scolo e piovane non convogliate in un corso d'acqua e non raccolte in cisterne o invasi. L'emanazione del regolamento risolve le problematiche connesse con effetti perversi della demanializzazione: quando riferita ad acque di ruscellamento che siano all'origine di dissesto idrogeologico, si rischierebbe un possibile indirizzo risarcitorio rivolto allo Stato, che è invece così definitivamente sventato; il comma 3 dell'articolo 1, inoltre, prevede la libera raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, senza richiederne licenza o concessione di derivazione.

Rispondendo ad una giurisprudenza costituzionale che subordinava l'efficacia del regime concessorio alla specificazione delle norme abrogate, l'articolo 2 ha inoltre soppresso l'articolo 910 del codice civile ed altre norme, ormai superate, sull'elenco delle acque pubbliche e sul loro riconoscimento ai fini delle concessioni di utenza. Ricordato il concerto favorevole del Ministero delle finanze ed il parere espresso dal Consiglio di Stato, il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0027^o)

Il Presidente rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

104^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287 e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI si sofferma sull'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, rilevando che non sono poste distinzioni tra il caso delle università straniere in ambito comunitario e quello delle altre università straniere; ritiene opportuno un chiarimento, inoltre, circa l'applicabilità delle disposizioni agli studenti italiani non iscritti a istituti stranieri.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda il laborioso *iter* del provvedimento, ormai giunto a una maturazione compiuta; si sofferma in particolare sulla questione degli psicologi, già discussa in precedenza e precisa che la gran parte delle disposizioni soppresse dalla Camera dei deputati sono inserite in altri testi normativi, anche già approvati.

Quanto all'articolo 2 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, osserva che la normativa di ordine generale dispone il riconoscimento diretto dei titoli conseguiti in ambito comunitario, mentre le disposizioni in esame si riferiscono in particolare a quelle sedi italiane di università straniere, per lo più degli Stati Uniti d'America, che hanno dato luogo in passato ad alcuni problemi di trasparenza.

La Sottocommissione, infine, conviene di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni su testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva rinviato l'esame del disegno di legge per acquisire informazioni che giustificassero la divergenza tra la relazione tecnica trasmessa alla Camera e l'onere indicato nella clausola di copertura. La tabella riepilogativa, trasmessa successivamente dal Tesoro, dà conto di alcuni slittamenti di decorrenza rispetto alla originaria relazione tecnica, pervenendo così ad una valutazione delle maggiori spese corrispondente all'onere della clausola di copertura. Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.0.1 che comporta maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario CUSUMANO concorda con le osservazioni del relatore, esprimendo avviso contrario sull'emendamento 1.0.1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, formula quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che l'approvazione definitiva dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta del disegno di legge concernente disposizioni in materia di tirocinio, di nomina e di adeguamento delle indennità dei giudici di pace, già approvato dalla Camera di deputati. Per quanto di competenza, segnala che le condizioni contenute nel parere originariamente formulato dalla Commissione bilancio della Camera in ordine al numero massimo dei partecipanti al tirocinio e all'importo dei rimborsi spese previsti dall'articolo 8, comma 8, non sono state recepite nel testo approvato che, peraltro, contiene una norma di copertura finanziaria (articolo 20) i cui oneri non corrispondono a quelli evidenziati nella relazione tecnica trasmessa, sempre con riferimento al testo iniziale, dal Governo. Appare opportuno, pertanto, acquisire l'avviso del Tesoro sugli effetti finanziari del provvedimento e sulla congruità della relativa copertura. Occorrerebbe, inoltre, chiarire la natura delle spese di allestimento delle sale udienza e in particolare se esse siano interamente classificabili tra le spese in conto capitale (poiché la relativa copertura viene effettuata sul Fondo speciale di conto capitale). Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 11.3, che appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.2 e 11.0.1 è necessario – dopo averne quantificato, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, gli effetti finanziari – esplicitare i collegamenti con gli emendamenti di copertura 20.1, 18.0.1 (che andrebbe, peraltro, riformulato affinché l'emendamento preveda la sostituzione dell'articolo di copertura) e 20.2 (per la copertura degli emendamenti 11.2 e 11.0.1).

Il sottosegretario CUSUMANO, dopo aver rilevato che gli oneri atesi dal disegno di legge non appaiono in linea con la copertura prevista, chiede il rinvio dell'esame al fine di approfondire gli aspetti di natura finanziaria.

La Sottocommissione delibera il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1497-1498-1499-1500-B) *Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 3^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione ad una serie di partecipazioni finanziarie italiane in organismi internazionali, già approvate dal Senato con distinti disegni di legge e successivamente unificati dalla Camera in un solo testo. Per quanto di competenza, sottolinea che l'approvazione definitiva del provvedimento dovrebbe essere successiva a quella della legge finanziaria per il 1999 e che occorrerebbe valutare l'opportunità di spostare la copertura finanziaria al triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CUSUMANO chiede di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la richiesta del rappresentante del Governo.

(3503) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di un accordo in materia di cooperazione culturale con la repubblica di Indonesia. Per quanto di competenza, segnala l'opportunità di spostare il finanziamento al triennio 1999-2001 in considerazione della prevedibile entrata in vigore del disegno di legge.

Concorda il sottosegretario CUSUMANO.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno spostare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa al triennio 1999-2001 e comunque riformulare la clausola di copertura.

(3504) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un accordo tra Unione europea e Messico e che, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3505) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di un accordo di collaborazione culturale e scientifica con il Governo della Repubblica moldava. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe riformulare la clausola di copertura, facendo riferimento al Fondo speciale iscritto nel bilancio triennale 1999-2001.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno spostare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa al triennio 1999-2001 e comunque riformulare la clausola di copertura.

(3513) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Regno Unito. Per quanto di competenza, segnala l'opportunità di spostare il finanziamento al triennio 1999-2001 in considerazione della prevedibile entrata in vigore del disegno di legge.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno spostare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa al triennio 1999-2001 e comunque riformulare la clausola di copertura.

(3525) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di un accordo in materia di cooperazione culturale con la Repubblica tunisina. Per quanto di competenza, segnala l'opportunità di spostare il finanziamento al triennio 1999-2001 in considerazione della prevedibile entrata in vigore del disegno di legge.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno spostare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa al triennio 1999-2001 e comunque riformulare la clausola di copertura.

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 4^a Commissione: in parte favorevole con osservazione, in parte contrario)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta di un disegno di legge recante norme sulla rappresentanza militare, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 9, comma 4, e l'articolo 14, comma 2; in relazione al primo, la relazione tecnica trasmessa, fa riferimento agli oneri derivanti dalle linee telefoniche e telematiche senza valutare quelli derivanti da eventuali esigenze di personale. Per ciò che concerne l'articolo 14, la relazione tecnica esplicita che il comma 2 intende unificare in appositi capitoli di bilancio le spese relative al funzionamento degli organi della rappresentanza militare; la formulazione della disposizione, peraltro, appare ampia e generica e non sembra limitarsi ad una semplice riorganizzazione contabile; sarebbe opportuno acquisire, al riguardo, l'avviso del Tesoro. Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quello della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CUSUMANO, dopo aver precisato che il servizio di assistenza di cui all'articolo 9, comma 4, si avvale di strutture, mezzi e personale già esistenti, osserva che la formulazione dell'articolo 14, comma 2, consente l'invarianza delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi della rappresentanza militare.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 14, comma 2, sul quale il parere è contrario e osservando che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3495) Deputati Spini ed altri: Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, segnala che, non esistendo una clausola generale di invarianza degli oneri per l'esercizio della delega, occorrerebbe valutare se dalle eventuali esigenze di adeguamento strutturale delle caserme o in base al criterio di delega di

cui al comma 2, lettera b), possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato o dell'INPS.

Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quello della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CUSUMANO condivide le perplessità esposte dal relatore e ritiene opportuno approfondire i rilievi di natura finanziaria, richiedendo eventualmente la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(3470) Deputati DUCA ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge recante l'istituzione del museo tattile «Omero» (già approvato dalla Camera dei Deputati) per valutare, anche sulla base dei rilievi formulati dal Governo, le disponibilità sul Fondo speciale di parte corrente per l'esercizio 1998. In effetti, il provvedimento risulta avere una prenotazione per il 1998 pari a 300 milioni, a fronte di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni; occorrerebbe, quindi, vincolare il parere di nulla osta sul testo alla riduzione di un'altra autorizzazione di spesa per il 1998 registrata sul medesimo accantonamento. Ricorda, peraltro, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Concorda il sottosegretario CUSUMANO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il totale delle altre autorizzazioni di spesa già registrate sull'accantonamento di parte corrente del Ministero dei beni culturali sia ridotto per il 1998 di 200 milioni, osservando, altresì, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

(3523) Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, già approvato dalla

Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, sarebbe opportuno acquisire elementi dal Tesoro sugli eventuali effetti finanziari degli articoli 1 (comma 3) e 3 (comma 4), sull'idoneità delle coperture previste per gli articoli 14 e 17, sull'ammontare complessivo delle anticipazioni autorizzate con l'articolo 4, comma 1, e sulla destinazione delle risorse individuate nel medesimo articolo.

Segnala che, a causa della mancata conferma di alcune finalizzazioni nel Fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Ministero dei trasporti, nel disegno di legge finanziaria per il 1999, il parere sul testo del provvedimento in titolo potrebbe essere di nulla osta a condizione che le autorizzazioni di spesa per il 1999 derivanti dai disegni di legge n.3523 e n. 2935 non superino l'ammontare complessivo di 216,8 miliardi. Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quello della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CUSUMANO, dopo aver osservato che l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere l'ammissibilità ad un beneficio che mantiene un carattere eventuale in relazione alle effettive disponibilità finanziarie del Fondo centrale di garanzia per il credito navale, precisa che l'articolo 3, comma 4, non comporta effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato. In relazione all'articolo 4, comma 1, l'ammontare complessivo delle anticipazioni, destinate a compensare i ritardi nell'erogazione dei fondi e consentire il rispetto della durata degli interventi, è pari a circa 600 miliardi. Confermando le quantificazioni degli oneri derivanti dall'articolo 14 e 17, ritiene idonee le relative coperture. Osserva, infine, che la disponibilità per il 1999 del Fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Ministero dei trasporti, è finalizzata, per un importo pari a 206,8 miliardi, al disegno di legge in titolo e per un importo pari a 10 miliardi all'A.S. 2935.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le autorizzazioni di spesa per il 1999, derivanti dai disegni di legge n. 3523 e n. 2935 non superino l'ammontare complessivo di 216,8 miliardi e osservando che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1998

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(3369) Norme in materia di attività produttive: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (3610).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (3611).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed*

altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ONOFRIO ed altri. Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (288).

- LA LOGGIA ed altri – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

X. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- RUSSO SPENA. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3521) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).
- FASSONE ed altri – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

III. Esame del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 14,45

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disciplina transitoria in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici» (n. 360).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla politica estera del Governo.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BRIENZA ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).
- ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente.

Procedure informative

- I. Comunicazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.
- II. Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).

- CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).
- MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).
- SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).
- NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).
- VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale n. 190538, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1998 (n. 355).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un*

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio).

II. Discussione del disegno di legge:

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio).*

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri).*

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e

2932-bis) (Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle tariffe elettriche: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito all'attuazione della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica.
- II. Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito dell'esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104-156-1070-1164-2177-2363-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SILIQUINI e MULAS - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze

(3543) (Risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 8,30 e 14

Procedure informative

- I. Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: audizione del commissario straordinario Pallesi

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 79).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione di talune norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche (n. 358).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 13,45

Procedure informative

Audizione della dottoressa Faganelli, Presidente del Tribunale dei minori di Genova e della dottoressa Pesenti, responsabile servizi materno infantili USL 3 Genova.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA ed altri - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).
- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri).*

II. Esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).
- CALVI ed altri - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- MONTELEONE - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PAROLA ed altri - Norme di delega per una strategia attiva di difesa dalle calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali (3326).
- PREDÀ ed altri - Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2651).
- SCOPELLITI ed altri - Modifiche agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione (3168-bis) *(Risultante dal-*

lo stralcio, deliberato dalla 2^a Commissione permanente, degli articoli 2 e 3 del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Scopelliti ed altri).

- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio*).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 14

Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul tema «Ruolo delle regioni nelle politiche per i parchi dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 4 novembre 1998, ore 19,30

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Audizione del direttore del SISMI, ammiraglio Gianfranco Battelli.
 - Audizione del direttore del SISDE, prefetto Vittorio Stelo.
-